

**Regolamento  
della Commissione di mediazione indipendente**  
dell'8 febbraio 2024

LA COMMISSIONE DI MEDIAZIONE INDIPENDENTE

emana il seguente regolamento:

**Art. 1**

<sup>1</sup>La Commissione di mediazione indipendente svolge i compiti assegnatele dalla legge (art. 17 e 18) e dal regolamento di applicazione (art. 19 segg.), secondo le procedure e i termini ivi previsti.

<sup>2</sup>Essa adotta il presente regolamento interno, che contiene le disposizioni, necessarie per l'esercizio del suo mandato, concernenti l'organizzazione, il funzionamento e le procedure.

**Art. 2**

<sup>1</sup>Il recapito amministrativo della Commissione è presso il segretariato dei Servizi giuridici del Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>La Commissione dispone di un segretariato permanente.

<sup>3</sup>Il segretariato assiste di principio a tutte le riunioni della Commissione. Gestisce la corrispondenza, emana le comunicazioni, cura i contatti necessari e svolge compiti speciali su incarico del presidente o del presidente supplente.

**Art. 3**

<sup>1</sup>La Commissione si riunisce, su convocazione del presidente o del presidente supplente, per il tramite del segretariato, ogniqualvolta una persona che adempie i requisiti dell'art. 18 LIT presenti una domanda scritta di mediazione.

<sup>2</sup>La composizione della Commissione nei singoli casi è definita di volta in volta dal presidente o dal presidente supplente a dipendenza dell'oggetto e delle conoscenze specifiche dei suoi componenti.

<sup>3</sup>Essa si compone di regola di tre membri, tra i quali devono figurare il presidente o il presidente supplente e un componente che disponga di una formazione specializzata in mediazione e che applichi le norme deontologiche di mediazione definite dalla Federazione Svizzera di mediazione (FSM).

<sup>3</sup>In casi particolarmente semplici la composizione può essere di un membro unico delegato, designato dal presidente o dal presidente supplente. La Commissione può sedere al completo se almeno tre membri lo richiedono, segnatamente in virtù della particolare difficoltà della questione.

**Art. 4**

<sup>1</sup>All'inizio del mandato i componenti della Commissione segnalano le loro relazioni d'interesse al segretariato che gestisce le informazioni ad esclusivo uso interno.

<sup>2</sup>Un componente designato non può prendere parte alla mediazione se nel singolo caso vi è collisione d'interessi; egli ne dà immediata comunicazione al presidente o al presidente supplente.

**Art. 5**

Se lo ritiene necessario per l'adempimento dei compiti legali, la Commissione può far capo a esperti e periti esterni, in particolare al Servizio per la trasparenza.

## **Art. 6**

<sup>1</sup>La procedura di mediazione è confidenziale. Nessuna informazione, né scritta né orale, può essere divulgata senza il consenso esplicito delle parti, a meno che sussista un interesse pubblico importante e preponderante.

<sup>2</sup>Rimangono riservate le disposizioni in materia di segretezza, confidenzialità e protezione dei dati personali.

## **Art. 7**

Se una domanda di mediazione non adempie le esigenze di forma richieste, è tardiva, è stata presentata da una persona non legittimata o è manifestamente abusiva, la Commissione non ne esamina in merito. Essa ne dà semplice comunicazione all'istante e questa comunicazione non costituisce decisione formale suscettibile di ricorso.

## **Art. 8**

<sup>1</sup>La procedura di mediazione prevede un colloquio preliminare separato con ogni partecipante e in seguito un colloquio con tutti i partecipanti. La Commissione designata può prevedere solo il colloquio comune o più colloqui, individuali o comuni, se le particolari esigenze del caso specifico lo richiedono.

<sup>2</sup>Delle discussioni davanti alla Commissione e delle dichiarazioni delle parti non si tiene un verbale. La Commissione non assume prove.

## **Art. 9**

<sup>1</sup>La Commissione può formulare proposte conciliative.

<sup>2</sup>Al termine del colloquio finale, se è stato raggiunto un accordo, la Commissione comunica per iscritto alle parti e ai terzi consultati l'avvenuta conclusione positiva della procedura e stralcia la pratica dai ruoli.

<sup>3</sup>Se la mediazione non ha successo, la Commissione emana una comunicazione scritta all'attenzione dei partecipanti. La comunicazione menziona il diritto dei partecipanti di chiedere all'autorità responsabile l'emanazione di una decisione formale debitamente motivata indicando il termine a loro disposizione.

<sup>4</sup>La Commissione non formula raccomandazioni all'attenzione dell'autorità competente, né si esprime sulla fondatezza o sull'infondatezza della domanda di accesso.

## **Art. 10**

<sup>1</sup>Il presente regolamento entra in vigore con effetto immediato. Esso può essere modificato in ogni tempo con il voto unanime dei membri della Commissione.

<sup>2</sup>Il regolamento è pubblicato nel sito internet del Cantone.

## **Art. 11 Abrogazione**

Il regolamento interno della Commissione di mediazione indipendente del 22 gennaio 2014 è abrogato.

## **Art. 12 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2024.

Per la Commissione di mediazione indipendente

La Presidente: Roberta Soldati

La Segretaria: Chiara Ferrari